



**Studio Mantovani & Associati s.s.**  
 Consulenza Aziendale  
 Commerciale e tributaria

**Partners associati:**  
 Mantovani Dott. Rag. Sergio  
 Scaini Rag. Andrea  
 Mantovani Dott. Rag. Michele  
 Mantovani Rag. Matteo  
 Scaini Dott. Fabio  
 Vecchi Rag. Cristina

**Professional partners:**  
 Sega D.ssa Barbara  
 Lodigiani Rag. Angelo  
 Mondadori Rag. Mara  
 Monesi Rag. Arianna  
 Camprotrini Rag. Barbara  
 Pinzetta D.ssa Luisa  
 Arveti D.ssa Nives  
 Olivetti Dott. Marcello

Mantova – Palazzo Magni  
 Via Acerbi 35  
 Telefono 0376369448 224070/1  
 Telefax 0376/369449  
 Codice fiscale e P. IVA 01681060206  
 Email: [stumant@mantovanieassociati.it](mailto:stumant@mantovanieassociati.it)  
 PEC: [stumant@legalmail.it](mailto:stumant@legalmail.it)  
 Sito: [www.mantovanieassociati.it](http://www.mantovanieassociati.it)

**Mantovani & Associati**



Studio Professionale Certificato ISO 9001  
 per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
  - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
  - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
    - Operazioni societarie straordinarie,
    - Predisposizione ed analisi di bilanci,
    - Sistemi contabili e finanziari,
    - Valutazione di aziende,
    - Diritto societario.
  - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
  - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Sistema Qualità  
 RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 04

## CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Anno 2018 n. 45

“Comunicazione dati fatture”

L'art. 21 del D.L. 31.05.2010 n. 78 (conv. L. 30.07.2010 n. 122), come riformulato dall'art. 4 co. 1 del D.L. 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225), prevede l'obbligo di comunicazione periodica, **in via telematica**, (file XML) dei dati delle fatture emesse e ricevute, delle relative note di variazione e delle bollette doganali.

Scadenze 2018:

Periodo d'imposta	Periodicità della comunicazione		Termini trasmissione telematica
2018	Semestrale	I semestre	<b>01.10.2018</b>
		II semestre	28.02.2019
2018	Trimestrale	I trim. 31/05/2018 II trim. 01/10/2018 III trim. 30/11 prorogato da Decreto Dignità al 28/02/2019 IV trimestre 28/02/2019	

Come già comunicato nella ns. circolare n. 11/2017 e 33/2017, la nuova comunicazione "dei dati delle fatture emesse e ricevute" sostituisce il precedente "spesometro" annuale, effettuato sino al periodo d'imposta 2016.

#### **SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESONERATI**

- **Sono obbligati** alla trasmissione della comunicazione tutti i soggetti passivi IVA:

- attività d'impresa (art. 4 del DPR 633/72);
- arti o professioni (art. 5 del DPR 633/72).

Fra i soggetti obbligati rientrano anche, **il rappresentante fiscale e/o la stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti**.

- **Sono esonerati** dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute:

- **tutti i produttori agricoli** che:
  - nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72 (art. 34 co. 6 del DPR 633/72) e **si avvalgono del regime di esonero** senza limitazioni geografiche (*modifica del decreto dignità*);
- **i soggetti che hanno aderito al regime opzionale di trasmissione dei dati**;
  - per il regime di trasmissione telematica dei dati delle fatture all'Agenzia delle Entrate (art. 1 c. 3 del D.Lgs. 127/2015);
  - per il regime di trasmissione telematica, sia dei dati delle fatture, sia di quelli dei corrispettivi, in presenza dei previsti presupposti (art. 2 c. 1 del D.Lgs. 127/2015);
- **i soggetti** che rientrano nel regime dei c.d. "**minimi**" e/o **forfettari**;
- **le Amministrazioni pubbliche** di cui all'art. 1 co. 2 della L. 196/2009. Le fatture ricevute da tali soggetti, infatti, devono essere trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (Sdi) e sono quindi già acquisite dall'Amministrazione finanziaria. Resta invece obbligatorio, anche per tali enti, l'invio dei dati delle fatture emesse, e delle relative note di variazione, nei confronti di soggetti diversi dalle Pubbliche amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.

**OPERAZIONI DA COMUNICARE**, per competenza\* e senza alcun limite d'importo minimo:

- le **fatture emesse**, annotate o da annotare nel registro delle vendite o dei corrispettivi nel periodo di riferimento (*compreso le fatture emesse su richiesta del cliente, anche se non obbligatorie, effettuate da commercianti al minuto e attività assimilate ai sensi dell'art. 22 del DPR 633/72*);
- le **fatture di acquisto e le bollette doganali** registrate nel periodo di riferimento ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/72;
- le **note di variazione** delle fatture di cui ai punti precedenti;
- le **operazioni escluse dal campo** di applicazione dell'IVA, per mancanza del requisito della territorialità, artt. 7 ss. del DPR 633/72 devono essere comunicate in quanto soggette all'obbligo di emissione della fattura.
- le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'IVA per le quali la fattura sia stata emessa dal cedente o prestatore su base volontaria (*es. fattura emessa per un'operazione di cessione di azienda esclusa da IVA ex art. 2 co. 3 lett. b) del DPR 633/72*);
- i dati delle **fatture attive e passive di importo inferiore a 300,00 euro, registrate nel documento riepilogativo** (art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96);
- i dati delle **fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi**;
- I dati delle **fatture ricevute dai soggetti minimi o forfettari**, anche se tali soggetti non evidenziano l'IVA in fattura (circ. Agenzia delle Entrate 07.02.2017 n. 1);
- i dati delle **sole fatture emesse** per i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/91 (*es. Associazioni Sportive dilettantistiche*).

\* Per competenza si intende rispetto al periodo di riferimento, quindi:

- per le **fatture emesse** il riferimento è la **data di emissione**, quindi si dovranno inviare le fatture emesse e registrate nel semestre (o trimestre) di riferimento;
- per le **fatture ricevute** va fatto riferimento alla **data di registrazione** del documento.

Le operazioni attive e passive per le quali **non** è stata emessa fattura, poiché non obbligatoria, **non sono da comunicare**, inoltre:

- Sono **esclusi** i documenti diversi dalle fatture e dalle bollette doganali, **come scontrini e ricevute fiscali**;
- Sono **esclusi** i dati delle **schede carburanti**. (C.M. AdE 07.02.2017 n. 1 e 07.04.2017 n. 8).

**DATI RELATIVI ALLE SPESE MEDICHE E VETERINARIE TRASMESSI AL "SISTEMA TESSERA SANITARIA"**

Ai sensi dell'art. 4 del DM 1.9.2016, **sono esclusi** dalla comunicazione di cui all'art. 21 del DL 78/2010 i dati delle spese mediche e veterinarie da trasmettere al "Sistema Tessera Sanitaria", da parte dei seguenti soggetti (previsti dagli artt. 1 e 2 del suddetto DM 1.9.2016):

- esercizi commerciali di cui all'art. 4 co. 1 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 114/98, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci (c.d. "parafarmacie");
- iscritti agli albi professionali degli psicologi (L. 56/89);
- iscritti agli albi professionali degli infermieri (DM 14.9.94 n. 739);
- iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i (DM 14.9.94 n. 740);
- iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica (DM 14.9.94 n. 746);
- esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui gli artt. 11 co. 7 e 13 del DLgs. 46/97;
- iscritti agli albi professionali dei veterinari.

**Sono invece obbligati alla trasmissione dei dati**, nonostante l'invio al STS:

- iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- farmacie pubbliche e private;
- aziende sanitarie locali (ASL);
- aziende ospedaliere;
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS);
- policlinici universitari;
- presidi di specialistica ambulatoriale;
- strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari, ma non accreditate.

## DATI DA TRASMETTERE

Fra i dati oggetto di comunicazione si richiamano in particolare:

- i dati identificativi del cedente o prestatore;
- i dati identificati del cessionario o committente;
- la data e il numero della fattura (oppure della bolletta doganale o della nota di variazione);
- la base imponibile IVA;
- l'aliquota IVA applicata;
- l'imposta;
- la tipologia di operazione.

Con riferimento al campo "Numero", la C.M. ADE n. 1 del 07.02.2017 ha precisato che:

- per le **fatture emesse si deve sempre valorizzare tale campo** con l'indicazione del valore esatto presente nel documento;
- **per le fatture ricevute**, poiché il numero riportato nella fattura ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti, qualora il soggetto passivo non avesse a disposizione tale dato nel campo "Numero" **può essere indicato il valore "0"**.

## FATTURE COINTESTATE

Nei casi di fatture cointestate, viene precisato che è possibile solo con soggetti privati ed i dati "identificativi" sono di **uno solo dei soggetti intestatari**.

## FATTURE EMESSE E RICEVUTE TRASMESSE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

I dati delle fatture emesse e ricevute trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) sono esclusi dalla comunicazione in quanto l'Amministrazione finanziaria acquisisce già i dati mediante il Sistema stesso, è tuttavia possibile, se più agevole, effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute includendo anche quelle trasmesse con il Sistema di Interscambio (circ. Agenzia delle Entrate 07.02.2017 n. 1).

## DATI DEL CEDENTE PER LE BOLLETTE DOGANALI

I dati identificativi del cedente extra-UE devono essere indicati nel registro IVA degli acquisti; pertanto, anche i campi "IdPaese" e "IdCodice" della comunicazione devono essere obbligatoriamente compilati (ris. Agenzia delle Entrate 05.07.2017 n. 87).

Come per l'anno 2017, per l'indicazione **dell'ufficio doganale**, è consentito compilare i predetti campi come segue:

- "IdPaese": stringa "OO";
- "IdCodice": sequenza di undici "9".

## DOCUMENTO RIEPILOGATIVO PER FATTURE INFERIORI A 300,00 EURO

L'art. 1-ter co. 1-2 del DL 16.10.17 N. 148, conv. L. 4.12.2017 n. 172, c.d. "decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018" ha **reintrodotto** la possibilità di inviare in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute, di importo inferiore a 300,00 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6 co. 1e 6 del DPR 695/96, i dati del documento riepilogativo.

**Per ogni documento riepilogativo**, il contribuente deve indicare:

- numero di partita IVA del dichiarante: cedente/prestatore per il documento riepilogativo delle fatture emesse ed il cessionario/committente per quello delle fatture ricevute,
- data e numero del documento riepilogativo;
- ammontare complessivo dell'imponibile e della relativa imposta, distinti seconda aliquota applicata.

**Documento riepilogativo fatture emesse:** il contribuente non deve compilare il blocco relativo al cessionario;

**Documento riepilogativo fatture ricevute:** il contribuente non deve compilare il blocco relativo al cedente/prestatore;

Tipologia di documento: **TD12 Documento riepilogativo** (art.6, DPR 695/1996).

## AUTOFATTURE

**Non** vanno comunicati i dati delle autofatture nella sezione fatture emesse, bensì **va comunicata la sola fattura di acquisto nella sezione fatture ricevute con l'esposizione dell'IVA**.

**TIPO DOCUMENTO**, ogni documento (fattura, nota credito, ecc...) è associato ad un codice:

TIPO DOCUMENTO	Codice
FATTURA	TD01
NOTA ACCREDITO	TD04
NOTA ADDEBITO	TD05
FATTURA SEMPLIFICATA	TD07
NOTA ACCREDITO SEMPLIFICATA	TD08
FATTURA DI ACQUISTO IntraUE beni *	TD10
FATTURA DI ACQUISTO IntraUE servizi *	TD11
DOCUMENTO RIEPILOGATIVO	TD12

\* Nel caso di fatture riferite sia a beni che a servizi UE si considera l'importo prevalente e di conseguenza il codice di beni o di servizi TD10 o TD11.

**NATURA DELL'OPERAZIONE**, tale campo "Natura dell'operazione" deve essere valorizzato:

- solo qualora l'operazione non comporti l'esposizione dell'IVA in fattura;
- indicando lo specifico "motivo" per il quale l'imposta non è stata indicata in fattura, secondo la seguente classificazione:

Tipologia di operazione	Cod. campo "Natura dell'operazione"
Operazioni escluse ex art. 15 del DPR 633/72 (C.M. 1/E 2017 AdE in attesa di ulteriori chiarimenti)	N1
Operazioni NON SOGGETTE ad IVA per carenza dei requisiti di applicazione dell'IVA	N2
Operazioni non imponibili (esportazioni e cessioni beni intraUE)	N3
Operazioni esenti (art. 10 – altre operaz. art. 68)	N4
Operazioni in regime del margine - IVA non esposta in fattura (beni usati/editoria) compreso agenzie viaggio ex art. 74-ter DPR 633/72	N5
Operazioni in <b>reverse charge</b> *	N6
Modalità speciali di determinazione/assolvimento dell'IVA: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vendite a distanza ex art. 41 c. 1 DL 331/93 (se amm.re cessioni in altro stato UE sup. a 100000,00 euro;</li> <li>- prestazioni di servizi per telecomunicazioni, ecc... art. 7 sexies lett. f e g e art. 74 sexies in caso di adesione al MOSS</li> </ul>	N7

\* Si evidenzia che per le operazioni soggette a **reverse charge**, la cui fattura senza IVA viene integrata e registrata sia nel registro acquisti che in quello delle fatture emesse, i dati vanno riportati una sola volta nelle fatture ricevute con codice natura **N6** e l'indicazione dell'**imposta** e **aliquota**.

Di seguito, si indicano la modalità di compilazione del campo "Natura dell'operazione" di alcune operazioni:

Tipologia di operazione	Codice campo Natura dell'operazione	Note
Acquisti in <b>reverse charge</b> Acquisti beni e servizi intraUE	N6	I dati di tali fatture devono essere indicati solo nella sezione dei documenti ricevuti compilando anche i campi "imposta" e "aliquota".
Acquisti intracomunitari non imponibili	N3	-
Acquisti intracomunitari esenti	N4	-
Acquisti presso soggetti "minimi" o "forfettari"	N2	-
Prestazioni di servizi art. 7 ter	N2	-
Cessioni intracomunitarie	N3	-

Cessioni all'esportazione, compreso le operazioni con <b>dichiarazione d'intento</b> e le <b>cessioni con introduzione dei beni in un deposito IVA</b>	N3	-
Operazioni in <b>regime del margine</b>	N5	Il campo "Imponibile/Importo" deve riportare il valore imponibile comprensivo di IVA.
Vendite a distanza verso "privati" in altri Stati UE non soggette a IVA in Italia	N7	-
Operazioni in <i>split payment</i>	Nessuno	Si valorizzano il campo "Aliquota" e "Imposta" e si indica il codice "S" nel campo "Esigibilità IVA".

**CONDIZIONE DI DETRAIBILITÀ O DEDUCIBILITÀ DEL COSTO** I campi "Detraibile" e "Deducibile", la cui compilazione è facoltativa e alternativa, sono riferiti all'eventuale detraibilità o deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all'acquirente o committente persona fisica che non opera nell'esercizio di impresa, arte o professione (circ. Agenzia delle Entrate 07.02.2017 n. 1).

#### OPERAZIONI STRAORDINARIE O ALTRE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE

Il soggetto *avente causa* (es. società incorporante), in caso di operazioni straordinarie o di altre trasformazioni sostanziali soggettive che comportano l'estinzione del soggetto *dante causa*, deve effettuare distinte comunicazioni con riguardo:

- ai dati delle proprie fatture;
- ai dati delle fatture del soggetto *dante causa* estinto per il periodo nel quale ha avuto efficacia l'operazione straordinaria;
- ai dati delle fatture relative al periodo precedente l'operazione straordinaria, qualora il soggetto *dante causa* non vi abbia già provveduto autonomamente poiché i termini per l'invio non erano decorsi.

#### MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI

La trasmissione dei dati può avvenire con due diverse modalità:

- invio telematico (*da parte del contribuente o di un intermediario abilitato*) dei **dati analitici delle fatture** emesse e ricevute all'interno di un *file* formato XML;
- invio telematico delle fatture mediante il Sistema di Interscambio (*in questo caso i dati dei documenti si intendono automaticamente acquisiti dall'Agenzia delle Entrate*).

#### SANZIONI

Ai sensi dell'art. 11 co. 2-*bis* del DLgs. 471/97, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute:

- si applica la sanzione amministrativa di **2,00** euro per ogni fattura, sino a un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre;
- tale sanzione è ridotta alla metà **1,00** euro per ogni fattura nel limite massimo di 500,00 euro se inviata/corretta, entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

Si precisa che è stata confermata la possibilità di integrare/rettificare la Comunicazione anche oltre i 15 giorni dalla scadenza tramite l'istituto del ravvedimento operoso al fine di fruire delle previste riduzioni delle sanzioni (art. 13 del D.Lgs. 472/97), alle suddette violazioni non si applica il cumulo giuridico (art. 12 del D.Lgs. 472/97); pertanto, si deve procedere a sommare le sanzioni relative alle singole violazioni commesse.

*Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.*

*Riferimento settore fiscale interni telefonici da 4.1 a 4.7.*

**Studio Mantovani & Associati s.s.**  
 Dr. Sergio Mantovani